

Il Presidente

Roma, 19 luglio 2013/Prot 185 /Pres./it

Illustrissimo

On. Enrico Letta

Presidente del Consiglio

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370

00187 Roma

Egregio

On. Maurizio Lupi

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Via Nomentana, 2

00198 Roma

p.c. ***Egregio***

Dott. Giovanni Pitruzzella

Presidente dell'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 Roma

Egregio

Ing. Massimo Sessa

Presidente Reggente del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Gentile Avvocato

Bernadette Veca

***Direttore Generale della Regolazione dei Mercati e
dei Contratti Pubblici***

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Oggetto: Ricorso avverso il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici - Parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013 n. 03014

Signor Presidente,

alleghiamo per Sua opportuna conoscenza copia della nota inviata al Presidente della Repubblica in merito all'argomento in oggetto.

Riteniamo gravi le conseguenze del Parere(di fatto vincolante) richiesto dai grandi costruttori unitamente all' Associazione AGI, al Consiglio di Stato per una serie di ragioni.

Siamo allarmati, innanzitutto, che con esso le imprese che non ne abbiano le caratteristiche acquisiscano qualificazioni specialistiche e superspecialistiche usando lavori dati in subappalto (Art. 85 del DPR 207/10).

ACAI (Ass.Costruttori in Acciaio italiani)

ACMI (Ass.Chiusure e Meccanismi Italia)

AIPAA (Ass.Italiana per l'Anticaduta e l'Antinfortunistica)

AIPPEG (Ass. Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati)

AIRU (Ass. Italiana Riscaldamento Urbano)

AISES (Ass.Italiana Segnaletica e Sicurezza)

AIIT (Ass. Imprese di Impianti Tecnologici)

AIZ (Ass. Italiana Zincatura)

ANACAM (Ass. Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori)

ANACS (Ass. Nazionale Aziende di cartellonistica Stradale)

ANEPLA (Ass. Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini)

ANICTA (Ass.Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche)

ANIEM (Ass. Nazionale Imprese Edili Manifatturiere)

ANISA (Ass.Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio)

ANNA (Ass. Nazionale Noleggi Autogrù e Trasporti Eccezionali)

ANPE (Ass. Nazionale Poliuretano Espanso Rigido)

ARI (Ass. Restauratori d'Italia)

ASAPIA (Ass.Nazionale Aziende Produttrici di Condotte e Componenti per Impianti Aeraulici)

ASSINGEO (Ass. Industrie Nazionali Geosintetici)

ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti)

ASSOBON (Ass. Nazionale Imprese Bonifica Mine ed Ordigni Residui Bellici)

ASSOFOND (Fed. Nazionale Fonderie)

ASSODIMI (Ass. Distributori e Noleggiatori Macchine e attrezzature Industriali)

ASSOVERDE (Ass.Italiana Costruttori del Verde)

CONFARCA (Conf. Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici)

FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco)

FEDERMOBILITA' (Forum per il Governo Regionale, Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile)

FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili)

FIRE (Fed. Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia)

FISA (Fire Security Association)

IPAF ITALIA (International Powered Access Federation - Italia)

NAD (Associazione Nazionale Demolitori Italiani)

SISMIC (Ass. Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici per il Cemento Armato)

UNCSSAAL (Unione Nazionale Costruttori di Serramenti e Facciate continue in Alluminio, Acciaio e Leghe)

UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE - SEV (Federazione dell'Energia Raiffeisen e Consorzio Biomassa Alto Adige)

ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e Ventilazione naturali, Sistemi per il controllo di fumo e calore)

Si tratta di un tema di carattere tecnico-economico ma, ci sia consentito, anche etico e politico per la conseguente restrizione del mercato a favore di poche grandi imprese.

Con l'applicazione del Parere del Consiglio di Stato si aggraverà una norma già di per sé problematica che consente alle imprese generali di dimostrare di essere idonee a svolgere opere di grande complessità tecnica (ad esempio la costruzione di un ponte in acciaio o delle dotazioni impiantistiche di un ospedale) senza aver mai fatto nulla di ciò per cui si chiede di essere abilitati, con immaginabili conseguenze in termini di trasparenza del mercato di qualità del lavoro e di sicurezza per gli esecutori e gli utenti finali dell'opera.

A questo si aggiunge la pronuncia del Consiglio di Stato in merito alla elencazione delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria (Art. 109 DPR 207/10) e delle lavorazioni c.d. superspecialistiche (Art. 107 DPR 207/10) ritenute dal Consiglio numericamente eccessive ed, in quanto tali, limitanti *"in modo discriminatorio la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali"*

La necessità, avvertita e confermata dal Codice dei Contratti del 2006, di distinguere tra Opere Generali ed Opere Specialistiche nell'esecuzione di un appalto di lavori è di palmare evidenza.

All'interno delle Opere Specialistiche vi è, poi, una fascia di lavorazioni di ancora maggiore complessità tecnica, le c.d. **Opere Superspecialistiche**, alle quali il Legislatore ha riservato una diversa disciplina proprio in ragione della loro particolarità.

L'opportunità che in un appalto le lavorazioni specialistiche e superspecialistiche vengano effettivamente svolte da chi ne ha competenza, oltre alle suddette considerazioni non costituisce una restrizione del mercato, ma una semplice distinzione di ruoli ed il richiamo ad un rischio per la concorrenza o la libertà di imprese è fuorviante, dal momento che vi è concorrenza all'interno di un medesimo ruolo non tra ruoli eterogenei.

Qualificazioni ottenute solo "sulla carta" non riescono e non riusciranno a garantire nulla di tutto ciò, perché l'impresa che acquisisce un lavoro senza avere la capacità di realizzarlo sarà inevitabilmente costretta a ricorrere in maniera più o meno trasparente, ma sicuramente massiccia, a forme di subappalto e sub-affidamento che sarà sempre più difficile, se non impossibile, andare a verificare anche alla luce dell'assoluta mancanza di vincoli per le imprese generali cui porterebbe una letterale applicazione del Parere.

Senza poi considerare l'ulteriore, perverso, effetto che ciò avrebbe sul già drammatico problema dei ritardati pagamenti tra appaltatore e subappaltatore e/o fornitore con posa in opera, ampliando a dismisura la platea di questi ultimi.

In sostanza, una delle principali forme di attenzione alle Pmi che ben si concilia con i contenuti dello Small Business Act verrebbe ad essere annullata.

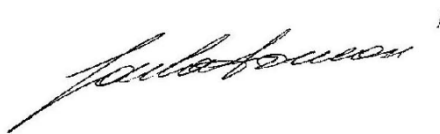
Ribadiamo qui le preoccupazioni già espresse nella lettera al Presidente della Repubblica.

Esprimiamo dunque l'auspicio che - in relazione alla grave situazione che si verrebbe subitaneamente a creare con il recepimento del Parere e l'eliminazione delle citate norme dall'Ordinamento (che renderebbe, tra l'altro, di impossibile applicazione una norma del Codice dei Contratti Pubblici quale l'art. 37 comma 11 fondamentale per le imprese superspecialistiche) - venga, quantomeno, contestualmente prevista idonea copertura normativa transitoria, previo avvio di un urgente confronto tramite uno specifico Tavolo Tecnico cui, naturalmente, ci proponiamo di fornire, fin d'ora, il nostro contributo circa la messa in ordine della materia.

Sarebbe però del tutto auspicabile che il DPR di abrogazione richiamato non esplicasse il suo vigore senza che sia preliminarmente stato individuato un assetto normativo in grado di evitare le gravi disfunzioni che la vacatio legis comporterebbe.

Abbiamo già rappresentato quanto sopra alla Direzione Generale in indirizzo, avendone riscontrato la piena consapevolezza della gravità del vuoto normativo che si verrebbe ad aprire.

Carla Tomasi



All. c.s.